

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 2464

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
e Ministro del tesoro e, *ad interim*, Ministro di grazia e giustizia

(DINI)

e dal Ministro delle finanze e, *ad interim*, del bilancio
e della programmazione economica

(FANTOZZI)

di concerto col Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali

(FRATTINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 GENNAIO 1996

Conversione in legge del decreto-legge 16 gennaio 1996,
n. 18, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di po-
tenziamento degli organici ed altre disposizioni tributarie
urgenti

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	6
Disegno di legge	»	7
Testo del Decreto-legge	»	8

ONOREVOLI SENATORI. - L'accluso decreto-legge, che viene presentato al Parlamento ai fini della sua conversione in legge, riproduce le disposizioni recate dagli articoli 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 (con separato provvedimento d'urgenza vengono invece riproposte le disposizioni recate dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 7) del precedente decreto-legge 18 novembre 1995, n. 486, decaduto per mancata conversione nei termini costituzionali. Durante i lavori parlamentari relativi alla conversione in legge del citato decreto n. 486 del 1995, infatti, è stato rilevato che, rispondendo a due diverse finalità, le norme in esso contenute avrebbero dovuto più opportunamente formare oggetto di due distinti provvedimenti.

Si illustrano qui di seguito le singole disposizioni.

Articolo 1. - Reca nuove disposizioni, introdotte dal Senato della Repubblica, volte a stabilire che chiunque sia stato definitivamente riconosciuto colpevole di reati contro la pubblica amministrazione non può assumere o mantenere l'incarico di segretario generale, non può ricoprire incarichi di direzione di uffici, non può svolgere funzioni ispettive, nè far parte di organi collegiali e di commissioni tributarie.

Articolo 2. - Prevede modifiche in ordine alle prove che debbono sostenere i partecipanti al concorso, da svolgersi su base regionale, per l'assunzione presso il Ministero delle finanze di mille dipendenti da destinare al potenziamento dell'attività di controllo, di cui cinquecento per la settima qualifica e cinquecento per l'ottava.

Articolo 3. - Accogliendo talune modifiche introdotte dal Senato, prevede l'aumento di cinque posti di dirigente generale di livello C, con funzioni di consigliere mi-

nisteriale o di vice direttore generale, apportando una proporzionale riduzione di posti nelle qualifiche di primo dirigente per rendere l'operazione indifferente dal punto di vista della spesa complessiva.

L'articolo recepisce, inoltre, il testo di un emendamento parlamentare anch'esso approvato dal Senato, con il quale, modificando la vigente normativa contenuta nella legge 29 ottobre 1991, n. 358, di riforma del Ministero delle finanze, si prevede che all'ufficio del coordinamento legislativo può essere preposto un magistrato con qualifica di magistrato di cassazione o equiparata, un avvocato dello Stato, o un funzionario parlamentare con almeno nove anni di anzianità di servizio.

Con tale articolo, inoltre, si intende porre parzialmente rimedio a taluni gravi pregiudizi che potrebbero derivare per la funzionalità dei reparti del Corpo della Guardia di finanza dallo stralcio dell'articolo 9 del decaduto decreto-legge n. 286 del 1995, operato, come già ricordato, dall'Assemblea del Senato in accoglimento del parere espresso dalla 1ª Commissione (Affari costituzionali) circa la insussistenza dei requisiti di necessità e di urgenza. La legge 29 luglio 1991, n. 237, ha introdotto un modello addestrativo per gli ufficiali della Guardia di finanza rilevatosi, poi, eccessivamente gravoso sia in termini di oneri finanziari che di sottrazione di risorse umane all'attività più strettamente operativa. La citata legge, infatti, prevede la frequenza obbligatoria di un corso propedeutico di polizia tributaria per capitani (articolo 5), di durata annuale, destinato ai capitani non compresi nel primo terzo del ruolo di appartenenza, ed un «corso superiore» di polizia tributaria, anch'esso di durata annuale, riservato ai tenenti colonnelli e maggiori che abbiano conseguito l'idoneità al citato corso propedeutico ed abbiano superato apposito con-

corso per esami. Le disposizioni non riposte dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 286, muovevano dall'esigenza di rivedere la normativa sopra illustrata, riconducendo l'attività di aggiornamento e di specializzazione dei capitani nell'alveo dei corsi centralizzati e ripristinando il corso superiore di polizia tributaria su base biennale. Per effetto della non riproposizione di tali disposizioni sarebbe nuovamente applicabile la disposizione del predetto articolo 5 della legge n. 237 del 1991 e, pertanto, entro la fine del corrente anno dovrebbero essere indetti due corsi (non indetti negli anni 1994 e 1995); ciò determinerebbe la sottrazione di centoventi unità alle attività dei reparti della Guardia di finanza con conseguenze negative sulla loro operatività. Per evitare tali conseguenze si rende necessario abrogare il predetto articolo 5 della legge 29 luglio 1991, n. 237.

Articolo 4. - Prevede disposizioni volte a razionalizzare il funzionamento della Scuola centrale tributaria ed a completare il quadro delle attività esperibili da parte della Scuola di polizia tributaria della Guardia di finanza. A tal fine, vengono apportate modificazioni alle attribuzioni conferite alla Scuola centrale dall'articolo 5 della legge 29 ottobre 1991, n. 358 («Norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze»), e si dispone che la stessa partecipi, su direttiva del Ministro delle finanze alla elaborazione, da parte degli uffici delle entrate, degli appositi studi di settore, previsti per rendere più efficace l'azione accertatrice. A tale elaborazione partecipa, inoltre, la Scuola di polizia tributaria della Guardia di finanza. È previsto, altresì, che con successivo regolamento sia disciplinata la possibilità (attualmente già concessa alla Scuola superiore della pubblica amministrazione) per la Scuola di stipulare convenzioni, di consorziarsi con università ed enti di ricerca, di determinare i compensi e le forme di erogazione, e di effettuare pubblicazioni e acquisti di libri e di altro materiale didattico da distribuire a titolo definitivo ai partecipanti alle attività svolte. Analoga facoltà di partecipare all'elaborazione

degli studi di settore, come detto, viene riconosciuta anche alla Scuola di polizia tributaria della Guardia di finanza nel rispetto dei compiti già previsti dalla legge 29 ottobre 1965, n. 1218.

Articolo 5. - Dispone che, per gli esercizi 1994 e 1995, alle spese di funzionamento delle commissioni di studio per la riforma del sistema tributario per un importo pari a 300 milioni di lire, si faccia fronte con le somme non impegnate iscritte al capitolo 1110 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per il 1994.

Articolo 6. - Introduce disposizioni in materia di versamento dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) e di altre imposte.

In particolare per l'ICI si prevede che:

per quanto riguarda l'imposta dovuta per l'anno 1994 e successivi, i concessionari non sono obbligati a riversare l'imposta alla tesoreria dello Stato entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello dell'accreditamento, come previsto dal comma 2 dell'articolo 11 del decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567 (regolamento di attuazione del conto fiscale). Si precisa che i medesimi concessionari sono tenuti al versamento delle somme riscosse entro il quinto giorno successivo allo scadere di ogni decade del mese secondo quanto previsto dall'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43;

i concessionari possono prelevare dal conto corrente postale le somme corrisposte a titolo di ICI esclusivamente per versarle contestualmente ai comuni destinatari dell'imposta, al netto delle somme indebitamente affluite sul conto e delle provvigioni loro spettanti;

gli interessi maturati sulle somme corrisposte a titolo di ICI sono versati a favore dei comuni in proporzione alla quota di gettito a ciascuno di essi spettante per l'anno cui gli interessi si riferiscono.

Lo stesso articolo, inoltre, reca talune disposizioni volte ad assicurare l'afflusso nelle casse dell'Erario entro l'anno 1995, delle

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

somme dovute ai sensi degli articoli 21, comma 3, 22, comma 11, e 23, comma 5, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, (concernenti, rispettivamente, le operazioni di fusioni o scissioni societarie, le imposte sostitutive su riserve o fondi in sospensione d'imposta e l'imposta sostitutiva relativa ai conferimenti previsti dall'articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 218). A tal fine si dispone che i contribuenti intestatari di conto fiscale devono versare le predette somme esclusivamente presso gli sportelli dei concessionari della riscossione o presso le banche delegate. I concessionari a loro volta sono tenuti a versare entro il 29 dicembre 1995 le somme ricevute dalle banche il 27 dicembre 1995.

Articolo 7. - Attiene alla competenza del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e dispone la proroga al 31 marzo 1995 del termine del 31 dicembre 1994 (previsto dall'articolo 2, comma 17-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237) di scadenza delle cambiali agrarie per le aziende agricole colpite da calamità naturali per almeno tre annate agrarie nel periodo 1980-1992. Tale proroga si rende necessaria per evitare il riavvio delle procedure esecutive nei confronti delle predette aziende tuttora onerate da prestiti gravosi.

Articolo 8. - Il 3 marzo 1995, alle ore 19, si è sviluppato, presso la sede dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze, un

incendio di vastissime dimensioni che ha provocato danni materiali molto ingenti alle strutture dell'edificio ed anche al sistema di informatizzazione. L'incendio ha, tra l'altro, provocato la distruzione di almeno quattrocento fascicoli, relativi ad altrettanti affari consuntivi e contenziosi, e rende tuttora impossibile, a causa dello spesso stato di fuliggine formatosi, la consultazione di molti atti relativi alle annate dal 1978 all'attualità. A tutto ciò si è aggiunto il mancato funzionamento per tre giorni (4, 6 e 7 marzo 1995) degli uffici addetti al protocollo della corrispondenza ad alla ricezione degli atti giudiziari. Siffatta situazione ha provocato la temporanea interruzione dell'attività d'ufficio con la conseguente inevitabile impossibilità di far fronte a prescrizioni e decadenze determinate dal decorso dei termini previsti dalla legge per la proposizione di azioni, impugnazioni ed eccezioni processuali.

Al fine di evitare i rilevanti pregiudizi che ne possono derivare all'Erario ed alle stesse parti private interessate, si è imposto, per il periodo necessario al ripristino del normale svolgimento dell'attività d'ufficio, un intervento legislativo urgente che sospenda i procedimenti giudiziari ed i termini sostanziali e processuali cui sono interessati i soggetti patrocinati dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze e le loro controparti. A tale scopo è stata disposta la sospensione dei termini e dei procedimenti suindicati dal 4 marzo 1994 fino al 2 aprile 1995, quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del precedente decreto-legge 17 marzo 1995, n. 78.

RELAZIONE TECNICA

L'articolo 2 considera che l'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ha autorizzato il Ministero delle finanze a bandire concorsi per complessivi 1000 posti, la metà dei quali relativi a personale da inquadrare nel profilo professionale di funzionario tributario (VIII livello retributivo-funzionale) e l'altra metà da collocare nel profilo di collaboratore tributario (VII livello); tale personale è destinato all'attività di controllo nelle sedi dove si registrano maggiori carenze di organico.

In base alle vigenti disposizioni in materia, per l'espletamento dei concorsi di cui sopra, occorrerebbe far sostenere ai candidati due prove scritte ed una prova orale alla quale sarebbero ammessi tutti coloro che risultassero idonei negli scritti anzidetti.

Le procedure dinanzi indicate, tenuto conto del consistente numero di domande di partecipazione che si prevede verranno presentate, specialmente per quanto concerne il profilo professionale di collaboratore tributario, renderebbe assai lunghi i tempi occorrenti per l'assunzione in servizio dei vincitori dei concorsi.

La norma presente, quindi, consente di accelerare i tempi in questione senza comportare oneri aggiuntivi rispetto a quelli già previsti.

La norma contenuta nell'articolo 3 mira a modificare il comma 1 dell'articolo 10 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, recante norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze, al fine di soddisfare l'esigenza di potenziamento della struttura di *staff* degli uffici centrali e periferici.

Il maggior onere conseguente all'aumento di 4 posti della qualifica di dirigente generale di livello C nella dotazione organica di cui al comma 1 dell'articolo 10 della legge n. 358 del 1991, nonchè di un posto della qualifica di dirigente generale di livello C nel ruolo del personale delle dogane, viene ad essere compensato dalla riduzione di 8 posti della qualifica dei dirigenti di livello E.

Tale compensazione viene effettuata assumendo a base di calcolo una retribuzione media annua di lire 103 milioni per la qualifica di dirigente generale di livello C e di 65 milioni per la qualifica di livello E.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 18, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di potenziamento degli organici ed altre disposizioni tributarie urgenti.

Decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 18, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1996 ().*

Disposizioni fiscali urgenti in materia di potenziamento degli organici ed altre disposizioni tributarie urgenti

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni fiscali in materia di potenziamento degli organici ed altre disposizioni tributarie;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 gennaio 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e, *ad interim*, Ministro di grazia e giustizia e del Ministro delle finanze e, *ad interim*, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

*(Effetti delle sentenze di condanna per reati
contro la pubblica amministrazione)*

1. Fatte salve le ipotesi di sospensione e di decadenza previste da altre norme di legge, chiunque sia stato definitivamente riconosciuto colpevole di uno dei reati contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo ad anni due ovvero per i medesimi reati abbia beneficiato dell'applicazione della pena su richiesta ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, non può assumere o mantenere l'incarico di segreta-

(*) Vedi, inoltre, il successivo ERRATA CORRIGE pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 19 gennaio 1996.

rio generale del Ministero delle finanze; non può dirigere dipartimenti, servizi, divisioni, uffici, reparti o strutture equiparate; non può svolgere funzioni ispettive di alcun tipo e a qualsiasi livello; non può far parte di alcun organo collegiale che eserciti funzioni proprie dell'Amministrazione finanziaria, sia a rilevanza interna che esterna; non può far parte delle commissioni tributarie nè può esercitare funzioni di rappresentanza degli uffici tributari o dei contribuenti.

Articolo 2.

(Concorsi speciali)

1. I concorsi di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, per l'assunzione del personale da destinare al potenziamento dell'attività di controllo si svolgono su base regionale e si articolano in una prova di preselezione consistente in una serie di test psico-attitudinali, in una prova scritta, anche a carattere teorico-pratico, ed in un colloquio, in materie attinenti al profilo professionale da ricoprire.

2. Alla prova scritta possono essere ammessi soltanto coloro che abbiano superato con un minimo di ventuno punti su trenta la prova di preselezione in numero non superiore al doppio dei posti disponibili.

Articolo 3.

(Disposizioni in materia di personale dell'Amministrazione finanziaria)

1. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, è sostituito dai seguenti:

«1. Il personale appartenente alle qualifiche dirigenziali del Ministero delle finanze, escluso quello del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, è inquadrato, secondo le modalità stabilite dall'articolo 12, in un ruolo amministrativo e in un ruolo tecnico, aventi dotazioni organiche il cui numero complessivo non può superare le duemila-quattrocentosedici unità, di cui quattro per il livello di funzione B, trentasei per il livello di funzione C, seicentoquattro per il livello di funzione D e millesettecentosettantadue per il livello di funzione E.

1-bis. Nella tabella A allegata al decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, è aggiunto un posto di funzione di consigliere ministeriale nella qualifica di dirigente generale di livello C.».

2. Ferma restando l'applicabilità del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nella tabella allegata alla legge 29 ottobre 1991, n. 358, e successive modificazioni, sono aggiunti quattro posti di funzione di consigliere ministeriale o vice direttore generale in corrispondenza della qualifica di dirigente generale per il livello C. In corrispondenza di quest'ultima qualifica è, altresì, soppressa la voce «vice direttore generale e direttore centrale» unicamente ai tre relativi

posti di funzione che sono portati in aumento a quelli di direttore centrale. Nella stessa tabella la dotazione organica della qualifica di primo dirigente del ruolo amministrativo è ridotta a millecinquecentoventi-sette.

3. All'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge 29 ottobre 1991, n. 358, il primo periodo è sostituito dal seguente: «l'ufficio del coordinamento legislativo cui possono essere preposti un magistrato con la qualifica di magistrato di cassazione o equiparata, un avvocato dello Stato, o un funzionario parlamentare con non meno di nove anni di anzianità nella carriera direttiva.».

4. L'articolo 5 della legge 29 luglio 1991, n. 237, è abrogato.

Articolo 4.

(Compiti della Scuola centrale tributaria)

1. La Scuola centrale tributaria, oltre ai compiti indicati nell'articolo 5 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, partecipa, su direttiva del Ministro delle finanze, alla elaborazione degli studi di settore previsti dall'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. Per l'espletamento dei predetti compiti, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinata la possibilità, nei limiti dello stanziamento di bilancio, di stipulare convenzioni, di associarsi e consorziarsi con università, enti di ricerca ed istituti italiani ed esteri, pubblici e privati, di determinare compensi e forme di erogazione degli stessi, di effettuare pubblicazioni ed acquisti di libri di testo e di altro materiale didattico da distribuire ai partecipanti alle attività didattiche, di ricerca e di studio, senza obbligo di restituzione.

2. All'elaborazione degli studi di settore di cui al comma 1 partecipa altresì, su direttiva del Ministro delle finanze, la Scuola di polizia tributaria della Guardia di finanza, fatti salvi i compiti previsti dalla legge 29 ottobre 1965, n. 1218.

Articolo 5.

(Spese di funzionamento delle commissioni di studio per la riforma del sistema tributario)

1. Le somme non impegnate sul capitolo 1110 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1994, possono esserlo nell'anno successivo.

2. Alle spese di funzionamento delle commissioni di studio per la riforma del sistema tributario, nominate dal Ministro delle finanze, valutate in complessive lire 300 milioni, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui iscritte sul capitolo 1110 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1995, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, della legge 24 marzo 1993, n. 75. Dette disponibilità saranno versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1995, ai fini della loro iscrizione nello stato di previsione del Ministero delle finanze.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 6.

*(Disposizioni concernenti il riversamento dell'ICI
e il versamento di altre imposte)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, non si applicano all'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1994 e per gli anni successivi. I concessionari restano tenuti agli adempimenti di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

2. I concessionari possono disporre delle somme giacenti sui conti correnti postali istituiti per il versamento dell'imposta comunale sugli immobili esclusivamente a fronte del contestuale versamento, a favore degli enti destinatari dell'imposta tramite posta giro alla contabilità speciale aperta presso le competenti tesorerie provinciali dello Stato, per gli enti assoggettati alla tesoreria unica, ovvero ai conti correnti postali intestati ai comuni interessati, delle somme incassate, al netto di quelle indebitamente affluite sui conti stessi e delle commissioni previste dall'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

3. Gli interessi maturati sui conti correnti postali istituiti per il versamento dell'imposta comunale sugli immobili sono versati in favore degli enti destinatari proporzionalmente al gettito dell'imposta spettante a ciascun ente per l'anno cui si riferiscono gli interessi medesimi con le stesse modalità previste al comma 2.

4. Gli intestatari di conto fiscale devono effettuare il versamento delle somme dovute ai sensi degli articoli 21, comma 3, 22, comma 11, e 23, comma 5, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, esclusivamente presso gli sportelli del concessionario della riscossione o presso una delle aziende di credito di cui all'articolo 54 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, con delega irrevocabile di versamento al concessionario.

5. I concessionari della riscossione devono versare non oltre il 29 dicembre 1995 le somme di cui al comma 4, ricevute dalle aziende di credito il 27 dicembre 1995.

Articolo 7.

(Proroga termine scadenza cambiali agrarie)

1. All'articolo 2, comma 17-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, le parole: «31 dicembre 1994» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 1995».

Articolo 8.

(Funzionamento dell'avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze)

1. Sono sospesi, dal 4 marzo 1995 fino al 2 aprile 1995, i procedimenti giudiziari nei quali sono parti soggetti patrocinati dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze. Sono altresì sospesi, fino alla stessa data, i termini di decadenza per la proposizione di azioni o impugnazioni giudiziarie, da parte o nei confronti dei medesimi soggetti, scaduti o che scadano nel medesimo periodo.

Articolo 9.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1996.

SCALFARO

DINI - FANTOZZI - FRATTINI

Visto, il Guardasigilli: DINI